IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I
NORME GIA' VALUTARE NELLA MANOVRA

ART. 1
(Commissari straordinari)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, «sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: "esecuzione degli interventi sulla rete viaria", è inserita la seguente: "provinciale" e, dopo le parole: "Regione Siciliana", sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", e mediante apposite convenzioni con le amministrazioni competenti, anche di sostituirsi in tutto o in parte alle stesse coi medesimi poteri di cui i commi 2 e 3 del presente articolo.";

b) al secondo periodo, le parole: "Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche; l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario" sono sostituite dalle seguenti: "Col medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite altresì le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso";

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. La durata dell'incarico del Commissario è di tre anni e può essere prorogata, una sola volta, per un ulteriore triennio.";

d) dopo le parole "rete viaria", ovunque ricorrano, è inserita la seguente: "provinciale".

La disposizione stabilisce che:

a) che il Commissario straordinario possa sostituirsi in tutto o in parte alle amministrazioni competenti con le quali vengono stipulate le apposite convenzioni;

b) che le modalità di supporto alle attività del Commissario e il suo compenso siano stabilite con lo stesso decreto di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 32/2019;

c) che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, di ANAS s.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Viene fissata in tre anni la durata dell'incarico del Commissario con facoltà di proroga, una sola volta, per un ulteriore triennio.

ART. 2

(Personale Province)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".

Comma 1-bis. Estende alle province la disciplina delle assunzioni basata sul principio della sostenibilità finanziaria. Si prevede che le assunzioni di personale a tempo indeterminato, possano avvenire nel limite di una spesa complessiva, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli risultanti dal rendiconto del triennio precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

La norma, superando la rigidità delle attuali regole, introduce criteri che consentono maggiore flessibilità e adeguatezza assunzionale anche alle province, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.

Il comma 1-ter è volto a estendere alle province le disposizioni previste per i comuni in materia di lavoro a tempo determinato consentendo alle province di non applicare le limitazioni della percentuale del 25 % della spesa per il lavoro a tempo determinato sostenuta nel 2009, fermo restando il limite del 100 per cento della spesa riferita allo stesso anno per le medesime finalità.

ART.3

(Modifiche al DL Sblocca Italia)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, le parole: "per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2022";
b) al comma 7-bis, al primo periodo, le parole: "al comma 7", sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 7 e 7-ter";
c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:
"7-ter. ANAS S.p.A. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.";
d) al comma 8, primo periodo, le parole: "alle finalità di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "alle finalità di cui ai commi 7 e 7-*ter*"».
La disposizione è volta a deflazionare il contenzioso ANAS attualmente pendente e che rallenta la realizzazione di opere pubbliche. A tal fine si prevede di risolvere le controversie con le imprese appaltatrici (derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento) o con i contraenti generali (derivanti da richieste di risarcimento) attraverso l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il suddetto comma 8 prevede che, per tali fini, la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004 pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2003, n. 304 del 29 dicembre 2004 e n. 147 del 27 giugno 2005, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, è destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione alle suddette finalità.
Si rappresenta che le risorse annuali eccedenti il fabbisogno dei lavori dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, assegnate con le delibere CIPE numeri 96 del 2002, 14 del 2004 e 95 del 2004, da destinare al piano di deflazione del contenzioso di ANAS, ammontano complessivamente 723.220.285 euro,

ART. 4

(Modifiche legge annuale concorrenza)

1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
b) al comma 59, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce, con apposito decreto da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;
c) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;
d) il comma 81 è sostituito dal seguente: «81. Sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione e la permanenza nell'Elenco di cui al comma 80.

Tali requisiti devono garantire l'affidabilità nel tempo del soggetto iscritto e consentire, anche mediante gli interventi di cui al comma 82, un efficace contrasto a possibili condotte contrastanti coi generali principi, legali e regolatori, che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e la tutela dei consumatori. A tal fine, si distinguono almeno:
a) i requisiti imprescindibili per la permanenza nell'elenco, il cui venir meno comporta l'esclusione dall'elenco salvo che l'impresa non vi abbia posto tempestivo rimedio;
b) i requisiti connessi a indicatori generali sullo svolgimento dell'attività, il cui venir meno comporta, qualora l'impresa di vendita non vi ponga rimedio in tempi ragionevoli, l'avvio di un'istruttoria da parte del Ministero dello sviluppo economico volta a valutare la complessiva gestione dell'attività ai fini delle valutazioni e delle decisioni di cui al comma 82»;
c) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'Elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'Elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi previsti dal decreto di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovraintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco».
La proposta è volta a modificare il codice della concorrenza, intervenendo sui seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 124/2017:

- *comma 59: si posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è soppresso il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 23/05/2000, n. 164 relativo ai clienti delle forniture di gas naturale considerati protetti e si rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità e dei criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti;*
- *comma 60: si posticipa dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022 il termine a decorrere dal quale è abrogato il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 01/06/2011, n. 93, che prevede regimi di tutela per clienti di fornitura di energia elettrica;*
- *commi 80 e 82: si prevede una disciplina di dettaglio sui requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali, di cui al comma 80 dell'art. 1 della stessa legge n. 124/2017.*

ART 5

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:

«320-*bis*. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "*sei*" è sostituita dalla seguente: "*sette*"; al terzo comma, le parole: "*ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti*" sono sostituite dalle seguenti: "*ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti*". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "*tre*" è sostituta dalla seguente: "*cinque*". Nel giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 21 aprile 1982, n. 186, e in quello per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, secondo e quinto comma, della medesima legge n. 186 del 1982, il periodo trascorso fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato ad ogni effetto all'esercizio delle ultime funzioni giurisdizionali svolte e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla relativa conoscenza, a pena di decadenza dalla promozione, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i

consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, è autorizzata per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-*ter*. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-*bis*, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è definitivamente sostituita dalla seguente:

"TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426"».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "*e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020*" sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "*di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027*" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di 6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028".

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ART. 6

(*Adeguamento della struttura della Corte dei conti*)

1. All''articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, come sostituite dall'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono abrogate».
2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030.

ART. 7
(Cambiali digitali)

1 Al fine di incentivare l'autofinanziamento tra imprese è istituita la cambiale digitale.
2. Le cambiali digitali sono titoli di credito aventi forma dematerializzata, emessi all'ordine, aventi scadenza non inferiore a 6 mesi.
3. Le cambiali digitali non possono essere utilizzate da persone fisiche.
4. Le cambiali digitali debbono essere emesse o girate esclusivamente per il pagamento di fatture commerciali e possono essere emesse, anche in forma frazionata, per un importo totale non superiore a quello complessivo delle fatture al cui pagamento sono destinate.
5. Le cambiali digitali sono equiparate per ogni effetto di legge alle cambiali ordinarie, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Sono girabili esclusivamente con girate piene ed incondizionate e contengono, oltre alla denominazione di "cambiale digitale" inserita nel contesto del titolo, i riferimenti alle fatture al cui pagamento sono state emesse o girate.
6. Il protesto per mancato pagamento di una cambiale digitale può essere levato solo dopo 60 giorni dalla scadenza della stessa.
7. Le cambiali digitali emesse ai sensi dei commi da 246 a 251 costituiscono titolo esecutivo e sono soggette all'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n.642.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 settembre 2020, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 246 a 251.
9. All'articolo 6 della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il numero 1, è inserito il seguente:
"1-bis). Cambiali digitali - Imposte dovute - Proporzionali: 12 per mille"».
La disposizione prevede l'istituzione delle cambiali digitali al fine di digitare l'autofinanziamento tra imprese. Le nuove cambiali digitali sarebbero soggette all'imposta di bollo proporzionale con un'aliquota pari al 12 per mille. Attualmente le cambiali finanziarie scontano un'aliquota del 12 per mille.

Sotto l'aspetto finanziario si evidenzia che se le cambiali digitali dovessero sostituire le attuali cambiali finanziarie, vi sarebbe invarianza di gettito.
Viceversa, laddove le cambiali digitali fossero aggiuntive ovvero sostitutive del vaglia cambiario che sconta un'aliquota dell'11 per mille o delle cambiali emesse nello stato e pagabili all'estero che scontano un'aliquota del 9 per mille, la misura sarebbe foriera di effetti positivi prudenzialmente non stimati.

ART. 8

(educazione finanziaria)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "vita civica" è inserita la seguente: "economica";
b) all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: "attiva e digitale" sono inserite le seguenti: "educazione finanziaria";
c) all'articolo 3, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
"h-bis) educazione finanziaria";
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: "cittadinanza attiva" sono inserite le seguenti: "nonché l'educazione finanziaria";
e) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: "della partecipazione" inserire le seguenti: "dell'educazione finanziaria";
f) all'articolo 6, comma 1, le parole: "4 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "4 milioni e 200 mila euro".
La disposizione modifica la legge 20 agosto 2019, n. 92, prevedendo che l'insegnamento trasversale dell'educazione civica debba trattare anche le tematiche riguardanti l'educazione finanziaria.
Con la modifica all' articolo 6, comma 1 della predetta legge 92/2019 sono incrementate di 200.000 euro annui le risorse destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.
2. Nell'ambito delle attività preordinate ad assicurare una adeguata valorizzazione delle iniziative di cui al presente articolo, all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti d'interesse pubblico redigono per ogni esercizio finanziario una dichiarazione conforme a quanto previsto dall'articolo 3 qualora abbiano avuto, in media durante l'esercizio finanziario un numero di dipendenti superiore a 250 e, alla data di chiusura del bilancio, abbiano superato almeno uno dei due seguenti limiti dimensionali:

a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro;

b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro".

3. Le disposizioni di cui al comma 312 si applicano con riferimento alle dichiarazioni e relazioni relative agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2020.
La disposizione interviene su la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, modificando il comma 1 dell'articolo 2, del decreto legislativo del 30 dicembre 2016, n. 254..

ART. 9

(BCC)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, con legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela Istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) n. 575/2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela Istituzionale di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al Gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso.".
2. All'articolo 150-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4-bis, sono aggiunte, dopo le parole: "anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente", le seguenti: "o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis del presente decreto a cui aderisce l'emittente"; e dopo le parole: "della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo", le seguenti: "bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale";
b) al comma 4-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g) del codice civile.";
c) dopo il comma 4-ter, è aggiunto, infine, il seguente:
"4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3".
La disposizione interviene sulla disciplina delle banche di credito cooperativo.

ART. 10
(Informatizzazione INAIL)

1. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-*bis*. (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche.
2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto

del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.

La disposizione prevede l'introduzione di una Banca dati informatizzata relativa alle verifiche degli impianti elettrici (previste dal D.lgs. 81/08, art. 86, e dal DPR 462/01), gestita dall'INAIL, attraverso una modifica del citato DPR con l'inserimento dell'articolo 7-bis e che INAIL gestisca tale banca dati con le risorse derivanti da quanto previsto al comma 3 di tale art. 7-bis. Il comma 3 specifica che gli organismi incaricati della verifica dal datore di lavoro corrispondono all'INAIL una quota pari al 5 per cento della tariffa applicata per la verifica, e che tali nuove risorse per INAIL siano destinate a coprire i costi per la gestione e il mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche. La disposizione non modifica i saldi di finanza pubblica, essendo i costi legati alla banca dati delle verifiche coperti dalle maggiori entrate per l'INAIL dovute dagli organismi verificatori. La norma non comporta, pertanto, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, si applicano anche ai beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa non idonei alla commercializzazione e destinati ad essere distrutti in quanto non più inseriti in distribuzione ovvero in quanto presentano difetti o vizi di produzione tali da renderli non adatti all'immissione sul mercato ovvero in quanto non risultano più adeguati alle esigenze commerciali del donatore in ragione della loro obsolescenza tecnologica.

3. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui all'articolo 16, comma 3, lettere b) e c) della legge 19 agosto 2016. n. 166.

4. Alle cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della Salute 7 settembre 2017, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 3 dello stesso decreto, si applicano i commi 1 e 2 dell'articolo 16 della legge del 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione.

La disposizione esclude la presunzione di cessione ai farmaci donati nell'ambito di programmi a uso compassionevole nonché ai beni non commercializzati o non più commercializzabili al fine di favorire le iniziative di solidarietà sociale e promuovere il riutilizzo delle eccedenze. Sotto l'aspetto strettamente finanziario, non si ascrivono effetti in considerazione della circostanza che la disposizione comporta un mero ampliamento della possibile platea di beneficiari di beni non commercializzati.

ART. 11

(Agenda digitale PA)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferimento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della

difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~**limitatamente al**~~ **del** personale docente **educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.**
Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni **presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri**.
2. L'articolo 8, comma 1 –quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 è sostituito dal seguente:
«1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ~~**limitatamente al**~~ **del** personale docente **educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche**, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. **All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza.** Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'art. 9, comma 5-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»
La disposizione prevede che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvalga di un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale.
3. All'articolo 8, comma 1 –*quinquies,* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 le parole: «da 1-bis a» sono sostituite dalle seguenti «1-ter e» e dopo le parole «1-quater» sono inserite le seguenti «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-ter,».
Introduce modifiche non onerose al comma 1-quinquies dell'articolo 8, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12.
4. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, le parole: «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto

legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2».

Apporta modifiche al comma 3 dell'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, prevedendo che la Presidenza del Consiglio dei ministri eserciti le funzioni di sviluppo e implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n.82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n.82 del 2005, avvalendosi della società Pago PA. Dalla norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

5. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.»

Norma regolamentare. Non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Gestione degli immobili sede di uffici giudiziari)

1. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

"2-bis. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari.";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e» sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il Capo II è sostituito dal seguente:

«Capo II

ARTICOLAZIONI DECENTRATE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Art. 6. (Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)

1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare agli organi periferici di cui al periodo precedente sono assegnate le seguenti attribuzioni:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni;

b) acquisti di beni e servizi per l'amministrazione periferica e gli uffici giudiziari; gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto all'attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari in ausilio agli organismi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133 nello svolgimento delle loro funzioni;
e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari.
2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.
3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui al comma 1, lettera d). Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero disponibili a legislazione vigente.
Art. 7.(Organico)
1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentato di 10 unità.
2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. Alla individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato nel triennio 2020-2022 a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.
4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 con sede in Napoli.
Art. 8.(Risorse)
1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c), 14, comma 1, lettera b), e 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9.(Attuazione)
1. Al riordino dell'organizzazione del Ministero della giustizia che si rende necessario per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui al presente capo si provvede nella forma semplificata di cui al secondo periodo. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle medesime disposizioni e sino al 31 luglio 2020, il regolamento di organizzazione del Ministero, può essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri e sentito il Consiglio di Stato. Il predetto decreto è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Art. 10.(Misure straordinarie per interventi su patrimonio edilizio in uso al Ministero della giustizia)
1. Il Ministero della giustizia, l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipulano apposite convenzioni per definire l'ambito, le modalità di esecuzione e le priorità degli interventi programmati dì edilizia giudiziaria ordinari e straordinari anche per dare compiuta attuazione delle disposizioni del presente capo.

2. Il Ministero della giustizia stipula altresì specifiche convenzioni con l'Agenzia del demanio e il Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'individuazione di immobili del patrimonio demaniale dismesso o in corso di dismissione da destinare in uso agli uffici giudiziari.".

L'intervento normativo prevede al comma 1 un nuovo modello di decentramento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia per la gestione degli immobili sede di uffici giudiziari e per le spese di funzionamento.

Per la gestione delle spese di funzionamento e del patrimonio edilizio si prevede un corrispondente incremento della dotazione organica del personale:

1) di dirigenti non generali (nel ristretto numero di 10), con contestuale autorizzazione all'assunzione in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali;

2) di personale di area per far luogo a personale tecnico specialistico (contabili, architetti, ingegneri e geometri), al fine di consentire l'avvio del nuovo modello di decentramento e di rafforzare l'azione amministrativa per le nuove consistenti attività derivanti nelle nuove attribuzioni in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria (ovviamente non considerate in occasione del decentramento di cui al d.lgs. 240/06) si prospetta l'opportunità di una autorizzazione ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di un contingente di 150 unità di personale amministrativo, contabile, e tecnico, al fine di un adeguato dimensionamento delle nuove articolazioni periferiche.

Le assunzioni potranno avvenire tramite scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e/o tramite concorso unico, nonché avviamento a selezione tramite i centri per l'impiego.

In via residuale si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle quote non utilizzate di autorizzazioni di spesa relative alle precedenti procedure assunzionali.

CAPO II
ULTERIORI NORME INDISPENSABILI

ART.

(*Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018*)

oppure

(*Misure organizzative CSIRT di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018*)

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, è autorizzata la spesa di 8.000.000 di euro per l'anno 2020, di cui 2.000.000 per le spese di investimento, e di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A tali oneri si provvede, per l'anno 2020, quanto a 6.000.000 di euro, di cui 2.000.000 di euro per le spese di investimento, con le risorse già trasferite per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano per gli anni 2018 e 2019 dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà a versarle sull'apposito conto corrente di tesoreria intestato al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, e quanto a 2.000.000 di euro ai sensi dell'articolo 22. A decorrere dall'anno 2021 si provvede all'onere di 2.000.000 di euro annui ai sensi dell'articolo 22.

ART.

(Presidenza italiana del G20)

1. All'articolo 72, dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
"26-bis. Per gli anni dal 2020 al 2022, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 586 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rideterminata in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 53 milioni di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022.".

ART.
(Sicurezza Nazionale cibernetica)

.....

ART.

1. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della giustizia, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) Graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
b) Previsione dei dati di cui al comma 1, lettera f), siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

Individuazione dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, delle forze di polizia, delle forze armate dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14, comma 1, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

ART.
(Fondo per la rievocazione storica)

6. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono inserite le seguenti: "e di 1 milione di euro a decorrere dal 2020";
2) il secondo periodo è soppresso.
Conseguentemente, le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dalla lettera f), pari a 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

INTERNO

CAPO III
PROROGHE
ART.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

(Superamento precariato) – NON ONEROSA

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole "nel triennio 2018-2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021".

(Proroghe in materia di personale) – NON ONEROSE

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";
   b) al comma 6-*quater*, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" e le parole "31 dicembre 2019", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2020";
   b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".
6. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

NUOVA (PA-proroga modalità di reclutamento per dirigenti I fascia) NON ONEROSA

7. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(Obblighi di trasparenza)

8. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, numero 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis , del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, 3, non si applicano le misure di cui agli articolo 46 e 47 del medesimo decreto.

(Pago PA) – NON ONEROSA

9. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole "31 dicembre 2019." sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di

incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.".

DIPARTIMENTO EDITORIA (Agevolazioni postali)- in attesa di parere di Pol europee.
10. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole "per un periodo di tre anni e" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale". L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE.

ART.
(*Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno*)

(Modifiche al DL 53/2019 in materia di ordine e sicurezza pubblica) – NON ONEROSA
1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2020".

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati) – NON ONEROSA
2. All'articolo 17, comma 4-*quater,* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(Proroga in materia di indennizzo per lesioni gravissime e permanenti al viso) – NON ONEROSA
3. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola "penale" sono aggiunte le seguenti: "e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale";
b) le parole "fino al 30 settembre 2019" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2020";
c) le parole "1°agosto 2019" sono sostituite dalle seguenti "1° maggio 2020".

(Colloqui in carcere) – NON ONEROSA
4. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole "Fino al 31 gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 gennaio 2021".

NUOVA (Proroga del termine in materia di abilitazione allo svolgimento di servizi anti-pirateria a bordo nave)
5. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

ART.
(*Proroga di termini in materia economica e finanziaria*)

(Proroga per l'espletamento di concorsi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) – NON ONEROSA
1. All'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole "nel corso dell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "nel corso dell'anno 2020";

(Proroga in materia di blocco dell'aggiornamento dei canoni di locazione) – NON ONEROSA anzi comporta risparmi non quantificabili
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole "2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019 e 2020".

ART.
(*Proroga di termini in materia di salute*)

(Proroga in materia di quote premiali 2020 a valere sull'FSN 2020) – NON ONEROSA
1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole "e per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'anno 2019 e per l'anno 2020".

(Proroga del termine di conclusione dei concorsi indetti dall'Agenzia italiana del farmaco) – NON ONEROSA
2. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020".

(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici) – NON ONEROSA
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole "1° gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022".

(Proroga in materia di cure palliative) – NON ONEROSA
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 20 dicembre 2018, n. 145, le parole "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma".

(Proroga in materia di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche) – NON ONEROSA
5. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

ART.
(*Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca*)

(Proroga del termine per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti) – NON ONEROSA

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(Proroghe di termini in materia di reclutamento nelle istituzioni AFAM) – NON ONEROSA
2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "2017-2018 e 2018-2019" sono sostituite dalle seguenti: "2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021".

(Differimento del termine per l'adozione del contratto integrativo volto al superamento del contenzioso degli ex lettori di madre lingua straniera da parte delle università) – NON ONEROSA
3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole "entro il 31 ottobre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".

(Proroga del termine per i pagamenti di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli immobili ad uso scolastico) – NON ONEROSA
4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies,* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(Proroga dell'utilizzo di docenti o dirigenti scolastici presso enti di disagio giovanile o associazioni professionali del settore scuola) - ONEROSA
5. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole "2020/2021" sono sostituite dalle seguenti: "2021/2022". All'onere conseguente al primo periodo, pari a euro 1,81 milioni nell'anno 2020 e a euro 2,72 milioni nell'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART.
(*Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo*)

(Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza) – NON ONEROSA
1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole "entro l'esercizio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio 2020".

(Disposizioni per il completamento delle attività relative al ruolo di "Capitale europea della cultura" riconosciuto per il 2019 al comune di Matera) – ONEROSA manca relazione tecnica
2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "di beni e di servizi nonché" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 31 dicembre 2020,";

b) al secondo periodo, le parole "Fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2020";

c) al quinto periodo, le parole "di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019" sono sostituite dalle seguenti: "di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020".

Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

(Misure per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera) – ONEROSA manca relazione tecnica

3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019" sono aggiunte le seguenti: "e di 500.000 euro per l'anno 2020";

b) al secondo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

All'onere derivante dal presente comma, pari a euro 500.000, si provvede a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020.

(Misure per la realizzazione del Grande Progetto Pompei) –ONEROSA con copertura indicata in RT (bilancio della soprintendenza)

4. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono soppresse e le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2017";

b) il secondo periodo è soppresso.

(Proroga del termine per il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria che sono state interessati dal sisma del 2016, per gli interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal MIBACT) – NON ONEROSA manca relazione tecnica

5. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

(Proroga contratti a tempo determinato)

6. All'articolo l, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

l) le parole '"31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

2) le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2019 e 2020";

3) dopo le parole "29 luglio 2014, n. l 06" sono inserite le seguenti: ", fermo restando il limite della durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti".

Agli oneri derivanti dalla lettera g), pari a l milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

(Proroga dell'autorizzazione di spesa per il decimo anniversario del MAXXI)

7. l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 310, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è protratta fino all'anno 2022 e per l'anno 2020 è integrata in misura di 4 milioni di euro, per un ammontare complessivo pari a 6 milioni di euro.

All'onere derivante dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma l, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

ART.

(*Proroga di termini in materia di giustizia*)

(Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulle intercettazioni) – NON ONEROSA

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "dopo il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "dopo il 30 giugno 2020";

b) al comma 2, le parole "a decorrere dal 1°gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2020".

(Proroga dell'impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna) – NON ONEROSA

2. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020".

(Proroga del termine per la stipula di convenzioni con i Comuni per i servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria degli uffici giudiziari) – ONEROSA con copertura in RT

3. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 3, le parole "per ciascuno degli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020".

(Proroga del termine che limita i provvedimenti di comando presso altre amministrazioni del personale in servizio presso il Ministero della giustizia) – NON ONEROSA

4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "fino al 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta dell'amministrazione di provenienza".

(Proroga del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia disciplinante il funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza) – NON ONEROSA

5. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole "1° marzo 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2020".

(Proroga del termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe e correlato adeguamento normativo) – NON ONEROSA

6. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi".

(Proroga dei termini in materia di modifica alle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti)

7. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 sostituire le parole "a decorrere dal 14 settembre 2021" con le seguenti "a decorrere dal 14 settembre 2022"

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, pari a euro 500.000 per l'anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

ART.

(*Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa*)

(Proroga dei termini in materia di completamento delle assunzioni di personale negli arsenali e stabilimenti militari) – NON ONEROSA

1. All'articolo 2259-*bis*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

(Banca dati nazionale-DNA) – NON ONEROSA

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2019" è sostituita dalla seguente: "2020".

ART.

(*Proroga di termini in materia di agricoltura*)

(Proroga bonus verde) – ONEROSA con copertura indicata in RT

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "Per l'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2020".

(Proroga esclusione documentazione antimafia sui terreni agricoli)

2. All'articolo 24, comma 1-*bis,* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

ART.

(*Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti*)

(Differimento del termine di cui all'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96 – formazione dei macchinisti impiegati nel trasporto ferroviario merci)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, le parole: "*per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019*" sono sostituite dalle seguenti: "*per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020*".

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a complessivi 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

ART.

(*Proroga di termini relativi a interventi emergenziali*)

(Proroga Polcevera) – manca relazione tecnica

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera – noto come ponte Morandi - può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NUOVI

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2016, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede nel limite di 2.000.000,00 di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

(Proroga di assunzioni a tempo determinato Liguria) – ONEROSA manca relazione tecnica

4. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020";

b) al comma 2, dopo le parole "per l'anno 2019" sono inserite le seguenti : "e di euro 10.000.000 per l'anno 2020";

c) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole "per gli anni 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2018, 2019 e 2020" e al secondo periodo sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e di euro 1.000.000 per l'anno 2020".

(Ampliamento periodo percezione indennità a favore di lavoratori e imprese danneggiati dal crollo del ponte Morandi) – ONEROSA manca relazione tecnica

5. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

(Proroga termine per quantificare l'ammontare delle somme relative ai danni subiti dalle imprese per effetto del sisma Abruzzo del 2009) – NON ONEROSA manca relazione tecnica

6. All'articolo 1-*septies,* comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole "entro il 31 dicembre 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2020".